

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 18 maggio 1965 concernente l'aggiornamento della legge
regolante l'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti
del 15 gennaio 1935

(dell'11 febbraio 1966)

Il Consiglio di Stato sottopone all'attenzione del Gran Consiglio la modificazione di una legge che è stata resa necessaria dall'evoluzione della vita economica di questi ultimi decenni e che tocca un particolare settore del commercio che, sebbene chiaramente circoscritto, ha pur sempre un'importanza abbastanza considerevole. E ciò soprattutto tenendo conto non tanto del commercio ambulante classico, conosciuto spesso come una pittoresca espressione della vita economica d'altri tempi (arrotini, straccivendoli, ecc.) o come un allegro girovagare di « artisti », ciarlatani, ecc. tipico di epoche passate, in cui molto minori di oggi erano le occasioni di divertimento, ma tenendo conto soprattutto di un commercio ambulante che si è venuto meccanizzando in modo sempre più razionale. Inoltre la nuova legge si prefigge di tenere in considerazione un modo di vendita il quale nella nostra società, che vive una sempre più costante automatizzazione, ha una importanza particolare : e cioè gli apparecchi automatici.

Questi due ultimi settori : carri-vendita e apparecchi automatici, sono quelli che effettivamente forniscono a chi li pratica un lucro assai rilevante ; di conseguenza, particolare significato assumono le norme legali che li concernono. Naturale quindi che l'attenzione della Commissione della Legislazione sia stata in primo luogo attirata dal problema degli autocarri di vendita e dal problema degli apparecchi automatici.

Queste due questioni sono peraltro già state oggetto di intervento da parte delle Autorità federali, proprio per quanto concerne il nostro Cantone : di conseguenza la nostra legislazione può emanare norme solo entro determinati limiti, in particolare per quanto attiene alle tariffe.

Sulle tasse che colpiscono gli autocarri di vendita si è pronunciato il Tribunale federale in una sentenza del 18 settembre 1936, dietro ricorso della cooperativa Migros. Dopo aver sancito il principio secondo il quale « il commercio ambulante, il quale comprende anche la vendita esercitata sulle piazze e strade pubbliche mediante autocarri attrezzati a negozio, può essere sottoposto, tale le forme in cui si svolge e gli inconvenienti che offre, oltre alle imposte generali ordinarie, ad un onere fiscale particolare senza che in ciò si possa ravvisare un intacco alla garanzia della libertà del commercio e dell'industria consacrata all'art. 31 della CF quale fondamento della vita economica », il TF afferma che « l'imposizione speciale non deve però essere proibitiva nei suoi effetti, vale a dire non deve essere d'importo così elevato da escludere la possibilità di conseguire un guadagno commerciale adeguato nella branca commerciale colpita ».

Per cui, sulla scorta di una perizia economica (eseguita appunto nel 1936) il TF sanciva che la tassa massima alla quale poteva soggiacere un carro-vendita era del 2 % della cifra d'affari annua. Di conseguenza anche con la presente legge, e meglio con il regolamento d'applicazione relativo, le tasse sui carri-vendita saranno adeguate a tale percentuale ; e ciò anche se sarebbe lecito sostenere che le condizioni economiche sono sensibilmente mutate rispetto al 1936, poichè siamo passati

da un periodo di crisi ad un periodo di prosperità, per cui una tassa sui carri-vendita superiore al 2 % non dovrebbe più costituire un onere proibitivo, e sarebbe ammessa probabilmente anche dal Tribunale federale.

A due riprese si è pronunciato il Tribunale federale sul problema degli apparecchi automatici, l'importanza più rilevante dei quali deve essere attribuita ai cosiddetti « flippers », o bigliardini, che si trovano in uno o più esemplari praticamente presso tutti i ritrovi pubblici, quando non sono raggruppati in numero cospicuo in apposite sale; seguono i cosiddetti « juke-box », essi pure presenti in quasi tutti i ristoranti bar e tea-room ad accrescere il già notevole rumore della vita dei nostri tempi.

Una prima volta, con la sentenza del 26 maggio 1954, il nostro massimo tribunale ha dichiarato incostituzionale un decreto del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 24 novembre 1953 che proibiva le sale da gioco con apparecchi automatici ed autorizzava il collocamento di un solo apparecchio da gioco per ogni esercizio pubblico, per cui nel nostro Cantone è ora completamente libero l'esercizio degli apparecchi sopra menzionati.

Analogamente a quanto già fatto per i carri-vendita, la seconda sentenza del TF, del 4 luglio 1956, si occupa delle tasse applicabili ad ogni apparecchio automatico: alcuni ricorsi erano accolti nel senso che il Tribunale federale ha giudicato proibitiva una tassa di Fr. 150,— annui per apparecchio stabilita con decreto del Consiglio di Stato del 10 dicembre 1953, e ridotta quindi a Fr. 75,— annui.

Di conseguenza anche in questo settore la determinazione delle tasse annuali (che è affidata — a mente del progetto in esame — al Consiglio di Stato tramite il regolamento di applicazione) dovrà tener conto della volontà della massima Autorità giudiziaria.

La vostra Commissione ha accolto le modificazioni introdotte dal Consiglio di Stato rispetto alla legge attualmente in vigore. In primo luogo l'introduzione del concetto di licenza al posto di quello di patente, riconoscendo la necessità di un controllo dello Stato su determinate attività: con però una eccezione che sarà illustrata in seguito. In secondo luogo è stata accettata la notevole semplificazione costituita dall'abolizione — nel testo legislativo — di tutte le singole categorie (applicazione concreta, ad ogni singola attività, del concetto di licenza) che saranno d'ora innanzi determinate dal Consiglio di Stato nel regolamento. Data l'importanza limitata delle professioni ambulanti vere e proprie, questa semplificazione è apparsa opportuna: le classificazioni di dettaglio sono evidentemente materia di regolamento.

In terzo luogo è parsa pure opportuna la semplificazione relativa al riparto tra Cantone e Comuni delle tasse derivanti dalle licenze: si evitano in tal modo complicati calcoli e si giunge praticamente allo stesso risultato di prima.

Ciò appare da una tabella, valida per le tasse percepite nel 1964, cortesemente fornita dal Dipartimento delle finanze: mentre secondo la legge del 1935 i Comuni percepivano globalmente Fr. 87.600,—, con la nuova ripartizione essi avrebbero percepito, sempre globalmente, Fr. 87.700,—. Il nuovo riparto inoltre tende a favorire i Comuni finanziariamente meno forti.

Quanto al titolo, per marcare l'importanza degli autocarri di vendita e in generale della meccanizzazione del commercio ambulante, la Commissione propone di adottare la seguente dizione:

« Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici ».

Procedendo ora all'esame di ogni singolo articolo del progetto governativo, occorre affermare che la Commissione della Legislazione ha attirato particolarmente la sua attenzione sui concetti di professione « ambulante » e di professione « temporanea » contenuti negli articoli 1 e 2 del progetto stesso.

A questo proposito si deve preliminarmente affermare che le tasse previste per quelle persone che esercitano un'attività di tipo prettamente artigianale sono tasse esclusivamente di cancelleria.

Scopo dello Stato non è evidentemente quello di favorire il pubblico erario, in quanto il gettito di tali tasse è praticamente trascurabile, ma quello di esercitare un certo qual controllo su attività che potrebbero presentare inconvenienti alla popolazione. Risultato delle ampie discussioni che sono sorte a questo proposito nella vostra Commissione è che si è abbandonato il principio di percepire qualsiasi tassa a carico di quelle persone che non possono esercitare il loro mestiere se non in forma ambulante : si tratta in particolare dell'arrotino, dello stracivendolo e dello stagnino.

Sono per contro mantenute le tasse — allo scopo sopra definito di vigilare attraverso la percezione delle stesse su queste attività — per quanto concerne le professioni artistiche e per quanto attiene alle professioni temporanee. Per queste ultime allo scopo sopra accennato se ne aggiunge un altro, indicato dai funzionari del Dipartimento delle finanze, e cioè una certa qual protezione del commercio al minuto, specie nei villaggi. Questa protezione si estende particolarmente ai commercianti locali in relazione a ditte confederate che soggiornano per periodi limitati nel nostro Cantone.

Di conseguenza, come sopra accennato, si è modificato l'art. 2 del progetto, con il consenso del Consiglio di Stato, nel senso esposto in calce al presente rapporto.

Qualche perplessità ha destato la norma della lett. b) dell'art. 2 per quanto attiene agli apparecchi automatici distributori di merce in fabbriche o in amministrazioni, non sembrando giusto che siano colpiti con tasse quando sono installati all'unico scopo di favorire il personale. A questo proposito il Dipartimento ha assicurato la vostra Commissione affermando che determinante per colpire questi apparecchi od in genere questi spacci è lo scopo di lucro, per cui, seguendo la prassi attuale, quelli posti in fabbriche, ecc., non sono soggetti a tassa se accessibili soltanto da parte degli operai ed impiegati che lavorano nello stabile.

L'applicazione delle numerose norme federali circa l'igiene delle merci, parecchie delle quali sono vendute nei modi concernenti la presente legge, è pienamente assicurata dall'art. 3 del progetto.

Per tutto il resto, sentite le spiegazioni fornite dai rappresentanti del Dipartimento delle finanze, si propone l'adesione al messaggio governativo, eccettuato lo stralcio del cpv. II dell'art. 4 che prevedeva l'esenzione dall'obbligo della licenza per le professioni ambulanti « d'altro interesse artistico o scientifico ».

E' parso infatti opportuno abbandonare questa norma, che non ha mai visto una pratica attuazione, e che del resto non si vede bene come possa essere applicata.

Di conseguenza la Commissione della Legislazione propone al Gran Consiglio di adottare il testo presentato dal Consiglio di Stato con le seguenti modifiche :

Art. 2, lett. a) : « l'esercizio ambulante di professioni artistiche od altre analoghe ».

Art. 4 : stralcio del II capoverso.

Per la Commissione della Legislazione :

D. Scacchi, relatore

Bezzola — Bignasca — Bordoni —

Franzi — Lepori — Tamburini

